

CRITERI E MODALITÀ PER L'INSERIMENTO DI UNA DISCIPLINA NELLELENCO PROVINCIALE DELLE DISCIPLINE BIO NATURALI (DBN)

Art. 1 Principi generali

Le Discipline Bio Naturali (di seguito DBN) sono attività e pratiche fondate su 5 principi culturali e operativi, costitutivi della nuova "cultura della vitalità":

- 1) la finalizzazione alla piena espressione della vitalità, patrimonio unico e irripetibile di ogni persona in qualsiasi età, condizione sociale, stato di benessere;
- 2) l'approccio globale alla persona, presa in considerazione come entità vitale indivisibile;
- 3) l'utilizzo esclusivo di conoscenze, tecniche, strumenti e prodotti naturali;
- 4) il miglioramento della qualità della vita;
- 5) l'educazione a stili di vita salutari e rispettosi dell'ambiente.

Il dichiarato intento di operare in modo globale/olistico sulla vitalità della persona le identifica senza ambiguità e le distingue nettamente da ogni altro settore di attività terapeutica, estetica, sportiva o fitness, regolamentata e/o non regolamentata.

L'inserimento di una Disciplina nell'elenco provinciale delle DBN del Trentino è liberamente promossa dagli Enti di formazione e Associazioni professionali di Operatori della disciplina stessa e deve rispettare i 5 principi fondanti di cui sopra.

La richiesta per la codifica di una Disciplina nelle DBN operanti nella Provincia di Trento deve essere proposta da almeno due Enti Titolati. Gli Enti che intendano presentare richiesta di inserimento di una Disciplina Bio Naturale devono concordare un profilo e un piano formativo minimo comune.

Art. 2 Requisiti per avere titolo di Disciplina Bio Naturale

Per elevarsi al rango di Disciplina Bio Naturale, questa deve essere costituita da più tecniche e modalità di intervento atte a fornire all'Operatore gli strumenti necessari a stimolare e valorizzare la piena espressione della vitalità della Persona.

Le tecniche utilizzate nell'ambito di una Disciplina devono essere rappresentate da strumenti di indagine e di riequilibrio **non invasivi**. Una Disciplina può comprendere strumenti di indagine, lettura energetica, oltre a specifiche tecniche che ne consentano le diverse applicazioni. Una Disciplina

può comprendere più tecniche, ma una sola tecnica non può definirsi Disciplina.

Una Disciplina comprende:

- a) la conoscenza specifica degli aspetti storico culturali in linea con i 5 principi fondanti delle DBN;
- b) l'insieme di abilità che costituiscono le capacità di applicazione di tecniche o metodi specifici della Disciplina in oggetto;
- c) l'acquisizione di competenze derivanti dalla conoscenza del patrimonio storico culturale specifico della Disciplina e dalle abilità di applicazione di tecniche o metodi specifici della Disciplina stessa.

Art. 3 **Definizione del profilo della Disciplina**

Ai fini della definizione della Disciplina devono essere considerati i seguenti ambiti:

- 1) descrizione della Disciplina;
- 2) profilo dell'Operatore;
- 3) titolo di studio richiesto;
- 4) descrizione dell'offerta formativa;
- 5) materie di studio;
- 6) piano formativo della Disciplina.

Art. 4 **Modalità di presentazione della Disciplina**

Possono inoltrare richiesta di presentazione di una Disciplina gli Enti operanti da almeno un anno sul territorio della Provincia Autonoma di Trento. L'attività dovrà essere debitamente documentata.

Gli Enti che intendano presentare una Disciplina per l'inserimento nell'elenco provinciale delle DBN devono inoltrare richiesta scritta alla Struttura provinciale competente in materia.

La richiesta, redatta nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di bollo e in conformità alla modulistica predisposta dalla Struttura provinciale competente, disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento all'indirizzo: www.modulistica.provincia.tn.it, è presentata in qualsiasi momento, alla predetta struttura provinciale, dai legali rappresentanti degli Enti titolati di cui al precedente Art. 1.

La domanda può essere:

1. consegnata a mano o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Dipartimento Salute e solidarietà sociale (Via Gilli, n. 4 - 8° piano - 38121 Trento).
2. trasmessa per via telematica a mezzo e-mail (allegando documento di identità del sottoscrittore) o posta elettronica certificata all'indirizzo: dip.salute@pec.provincia.tn.it.

La Struttura provinciale competente procederà ad effettuare un'istruttoria ai fini della valutazione della richiesta.

Dopo una prima analisi della domanda, gli Enti richiedenti verranno invitati dalla suddetta Struttura a illustrare in forma dettagliata la Disciplina stessa; l'illustrazione della Disciplina avverrà alla presenza dei rappresentanti del Tavolo; in seguito la Struttura provinciale competente emetterà la decisione finale nel merito della richiesta, avvalendosi del parere obbligatorio ma non vincolante del Tavolo, secondo la procedura prevista dall'art. 5 della "Disciplina dell'organizzazione e funzionamento del Tavolo provinciale delle DBN". La decisione finale verrà assunta dal Dirigente della Struttura competente.

La Struttura provinciale competente adotterà la decisione finale entro novanta giorni dalla data di protocollazione della domanda e la comunicherà agli Enti richiedenti entro 30 giorni dalla sua adozione.

In caso di esito positivo la suddetta Struttura inserirà la Disciplina nell'elenco provinciale delle DBN;

In caso di non accoglimento della richiesta la stessa decadrà. Qualora i requisiti mancanti o da integrare siano sanabili, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, la richiesta di inserimento potrà essere nuovamente presentata.